Avvocati e magistrati discutono il progetto di riforma del codice di procedura penale

ALLA riapertura delle Camere una delle discussioni che i senatori dovranno affrontare per prima quasi sicuramente riguarderà la legge delega per la riforma del codice di procedura penale. La legge è già passata alla Camera dei Deputati con il voto favorevole del centro sinistra e dei liberali, ma le discussioni sullo scottante problema di un nuovo ordinamento giudiziario non si sono per questo sopite. Avvocati e magistrati hanno già espresso tutte le loro perplessità e le loro severe critiche sulle soluzioni proposte dal governo e in alternativa hanno prospettato una riforma che non sia un palliativo, un semplice correttivo delle storture più evidenti del nostro sistema penale, ma una nuova normativa rispondente alle mutate situazioni politiche e costituzionali.

L'Unità ha invitato per discutere sull'argomento:

Gabriele Battimelli, consigliere presso la Corte d'Appello di Roma

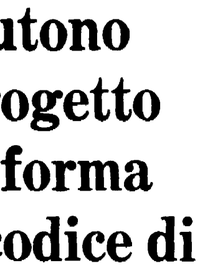

Mario Franceschelli, consigliere, presso la Corte d'Appello di Roma

Adolfo Gatti, avvocato

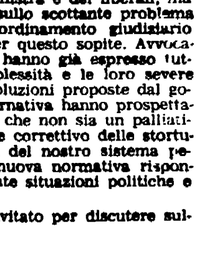

Umberto Gualtieri, libero docente di procedura penale presso l'Università di Roma

Alberto Guidi, deputato del PCI, relatore di minoranza sul ddl per la riforma del codice di procedura penale

Fausto Tarsitano, avvocato

TARSITANO

Lo scorso maggio la Camera dei Deputati ha approvato la legge che delega il governo della Repubblica ad emanare un nuovo testo del Codice di Procedura Penale.

L'attuale codice da molti anni e con varie forme è fatto segno a severe critiche, dà luogo a contrasti e discussioni, ma soprattutto è generalmente avversato perché non è più rispondente alle mutate situazioni politiche e costituzionali.

Questi dati incontrovertibili mi inducono a porvi le seguenti domande: i criteri direttivi prescelti dalla legge delega e che hanno ottenuto l'approvazione della maggioranza della Camera accolgono le istanze di rinnovamento che il paese, in questo specifico campo, ha espresso? E quali dei principi fissati perpetuano invece, a vostro giudizio, il sistema processuale vigente?

GUIDI

Il carattere fondamentale del Codice di Procedura Penale vigente, come lo dimostrano l'atto di nascita, il contenuto e l'esperienza, è quello dell'autoritarismo polizieseo, (giustamente « l'Unità » parla spesso di montature poliziesche, sperimentate dal cittadino e dal lavoratore nelle lotte) e quello di essere, cioè, sostanzialmente inquisitorio e pertanto un comodo strumento per i gruppi dominanti.

Il tema della riforma doveva rovesciare i contenuti, costruire realmente un processo accusatorio e quindi un processo di libertà.

Il contenuto della riforma è esattamente il contrario e, nelle parti decisive, mantiene i connotati dell'autoritarismo inquisitorio.

Si pensi all'istruttoria: abbiamo ancora tre istruttorie: l'indagine di polizia, l'indagine preliminare del pubblico ministero, l'istruttoria vera e propria.

L'indagine preliminare di polizia è oggi il punto centrale del processo, è lì dove si forma la prova, un certo tipo di prova, in assenza della difesa.

Con la riforma le cose non cambiano molto: si prevede che la polizia non verbalizzi, ma può interrogare, e può persino prendere appunti.

La riforma esclude la presenza del difensore nell'indagine preliminare, una presenza che renderebbe impossibili gli interrogatori di terzo grado e anche gli interrogatori di grado inferiore che spettano al giudice.

L'indagine preliminare del pubblico ministero è il secondo piano dell'edificio inquisitorio, esso può durare fino a 40 giorni, i 40 giorni neri per lo indiziato, privo di ogni difesa.

Ed infine la lunga istruttoria, nella quale, è vero siamo riusciti a strappare le garanzie della presenza della difesa agli interrogatori, ma che può durare sino a 6-9 mesi.

Anche il tema della libertà personale non compie il passo decisivo voluto dalla Costituzione. Eliminato il regime del mandato di cattura obbligatorio, la libertà del cittadino resta affidata alla discrezione del giudice.

Per queste ragioni e per molte altre, di metodo, relative alla delega, in un Codice che tocca le libertà fondamentali del cittadino, e per ragioni di merito, i comunisti hanno votato contro e hanno anche contrapposto, costruttivamente, una linea generale alternativa.

GUALTIERI

L'impostazione del discorso di Guidi, parte, mi pare da un presupposto dimostrato, e cioè che il sistema accusatorio sia il migliore di tutti i sistemi processuali.

Accettando questo presupposto posso anche ammettere che le critiche alla riforma siano giuste, ma il problema non è questo. Il problema è di vedere se si possa attuare integralmente, nella nostra società, il sistema accusatorio. Si tratta di un problema di carattere politico. E' una scelta di fondo che come operatore del diritto non sento di sapere e poter fare.

Non dimenticate che applicare il sistema accusatorio significherebbe a mio avviso, eliminare l'attuale struttura del Pubblico Ministero, riformare radicalmente la legge professionale degli avvocati e l'Ordinamento Giudiziario.

Se vogliamo essere conseguenti, dobbiamo dire che la riforma, per applicare integralmente il processo accusatorio, dovrebbe essere molto più radicale di quanto non lo sia, di quanto a mio avviso non può essere nell'attuale stato della società.

Sull'istruttoria condivido alcune critiche alla impostazione della riforma. Ritengo però, che il progetto tiene conto della reale situazione della società italiana che ancora non è pronta per una riforma in senso integralmente accusatorio dell'istruttoria. Passando, poi, ad altri problemi, condivido anche le riserve che sono state fatte in tema di libertà personale, anche se non accetto l'impostazione della relazione di minoranza in cui si dice che il mandato di cattura deve essere in ogni caso facoltativo. Io, anzi, ritengo che bisogna accettare il principio contrario, cioè stabilire dei casi determinati in cui il mandato di cattura deve essere obbligatorio: questo soprattutto nell'interesse dei giudici e anche dell'interesse delle'imputato. Il cittadino deve sapere che la sua libertà personale non è affidata mai alla discrezione di un altro uomo.

FRANCESCHELLI

A me pare che questa riforma abbia fatto la peggiore delle scelte, nel senso che non ha avuto il coraggio delle scelte, nel senso che non ha avuto il coraggio di effettuare una scelta precisa e coraggiosa nell'alternativa tra il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio.

Io sono d'accordo che non si può fare del sistema accusatorio nè un feticcio, nè un obiettivo che in ogni caso si debba raggiungere in ogni tipo di società. Tuttavia un fatto è certo: che nella storia del processo penale se c'è un elemento scarsamente valido, anzi negativo e controproducente, questo è la figura del giudice istruttore, cioè l'incarnazione del processo inquisitorio. Se quindi una scelta si doveva fare, era quella di cancellare senza pietà nel nostro ordinamento questa figura del giudice istruttore e di scegliere quindi una nuova strada. Perchè il sistema accusatorio?

Ma io direi proprio per le ragioni contrarie di quelle che ha detto il professor Gualtieri, cioè perchè abbiamo bisogno proprio di reagire a questa tradizione conformistica; abbiamo bisogno di un bagno nella modernità e nella novità.

GATTI

Io dissento da quanto ha detto Gualtieri. Le scelte politiche di fondo appartengono a tutti i cittadini, indipendentemente dai loro mestieri. Una società democratica si caratterizza precisamente per la diffusa e generale capacità di compiere questo tipo di scelte. Direi, anzi, che la classe politica è solo delegata alla loro attuazione. Ciò premesso, aggiungo che considero assai positiva ed importante la presa di coscienza che l'opinione pubblica sta compiendo sui problemi del diritto. Quanto al disegno di legge, esso merita, anche dopo gli emendamenti apportati dalla Commissione di Giustizia della Camera, critiche risolute. Qui non si è riusciti ad andar fuori dall'equivoco; bisogna fare una scelta radicale che invece non è stata compiuta. Guardate: quando il disegno di legge annuncia, nei primi punti dell'art. 2, i criteri che debbono governare il nuovo codice, si vincola parentoriamente ai principi del sistema accusatorio. Poi lungo la strada risulta che questi principi vengono seguiti soltanto in parte e che il sistema viene attuato solo apparentemente. Basta pensare alle indagini di polizia. La situazione è rimasta praticamente la stessa: l'inquisito, cioè, sarà sempre privo di ogni tutela.

Certo, questo è l'aspetto più grave. E basta considerare l'istruttoria, che deve poi essere l'oggetto fondamentale della riforma. Ma credete che l'istruttoria sia diversa da quella di prima per il fatto che — come si legge nel punto 21 del testo del disegno — al giudice istruttore è attribuito il compimento degli atti istruttori al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato? Ciò che conta è che tutto si farà, come prima, durante l'istruttoria. E a che servirà allora l'esame incrociato, che dovrebbe costituire la novità capace di trasformare nella sua essenza il dibattimento?

Perry Mason deve attendere

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio — Polizia giudiziaria alle dipendenze del P.M. — « Linearità-credibilità-umanità » Parità tra accusa e difesa — Le proposte alternative dei comunisti — «Le nostre speranze sono affidate all'opposizione di sinistra»

BATTIMELLI

Professor Gualtieri, lo stesso fatto che noi stiamo parlando di questi argomenti implica che noi siamo qui non tanto o non solo in qualità di giuristi, ma anche come uomini politici, perchè criticando o accettando questo schema di legge delega, noi si, emettiamo dei giudizi di ordine tecnico ma soprattutto impegniamo la nostra coscienza di uomini politici.

GUALTIERI

Io ho voluto dire solo questo: che non posso negare naturalmente che ognuno di noi è un uomo politico, ma nego che personalmente, non so se l'abbiate voi, io abbia la sensibilità politica di fare delle scelte fondamentali... Io dico che posso contribuire come uomo politico, per una certa esperienza che ho come avvocato, di interprete del diritto, a trasferire all'uomo politico le mie esperienze. L'uomo politico valuterà la mia, la sua e quella di un altro

BATTIMELLI

Le prime parole della relazione di maggioranza aprono l'animo alla speranza. Dopo tanti anni di processi scritti, di processi preordinati, di processi per i quali il presidente del tribunale andava in udienza con chilogrammi di carta che si era religiosamente letti, studiati, e sui quali, volente o nolente, si era fatto automaticamente, meccanicamente, per necessità logica, un convincimento di colpevolezza o di innocenza, noi pensavamo finalmente, leggendo belle parole quali « linearità, credibilità, umanità » che in effetti eravamo alla svolta definitiva. Ancora una volta, la delusione è profonda.

Noi volevamo l'abolizione del giudice istruttore e la commissione di giustizia lo ha riscoperto e valorizzato conferendogli gli stessi identici poteri che ha l'attuale giudice istruttore. E non mi si venga a dire che il sistema accusatorio in questa fase, che è quella fondamentale, è salvato sol perchè Pubblico Ministero e difesa stanno nelle stesse condizioni davanti al giudice. Si chiama giudice il magistrato che deve raccogliere le prove, ma in verità Pubblico Ministero e difesa stanno davanti a un altro organo inquirente, non davanti al giudice, se per giudice si deve intendere il magistrato imparziale, che non è a conoscenza del fatto.

Il giudice istruttore, il quale deve lavorare per costruire le fondamenta del processo, non è il giudice del processo accusatorio, è l'inquisitore.

TARSITANO

Strettamente collegato con il rito accusatorio è il principio che riconosce alla difesa dell'imputato parità di poteri con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento.

Voi ritenete che la legge delega abbia realizzato la parità assoluta di diritti e di poteri fra l'accusatore e l'imputato?

GATTI

Vorrei fare una osservazione sulla parità tra accusa e difesa del processo penale. Questa è una esigenza capitale. Se il nuovo codice non attuera integralmente questo principio non sarà mai rispondente nè ai criteri fondamentali del sistema accusatorio, nè, comunque, a una esigenza profondamente avvertita dalla coscienza giuridica generale. Noi ci siamo molto battuti, in ogni sede, affinchè questo principio di parità venisse accolto e riconosciuto. Da dove lo desumiamo? Intanto, come ho detto, dal senso di giustizia che ciascuno porta in sè. Poi lo desumiamo dalla Costituzione, poichè quando la Costituzione impone la presenza della difesa in ogni stato e grado del procedimento, evidentemente vuole che questa difesa si esplichi pienamente, e questo può avvenire soltanto se ricorrono condizioni di parità con l'accusa.

BATTIMELLI

Continuando brevemente quanto avevo già accennato, desidero rilevare che affermare, come è detto nella relazione, che quello elaborato sia un sistema accusatorio è una mera manifestazione di demagogia.

Questo è il sistema inquisitorio con qualche ritocco: si è continuato nella via di prima, perchè ci sono le tre istruttore, quella della Pubblica Sicurezza, del Pubblico Ministero il quale ha limiti di quaranta giorni solamente nel caso in cui ci sia un imputato detenuto, altrimenti non è previsto un termine; e quella del giudice istruttore per il quale termini ce ne sono solo in relazione alla detenzione preventiva dell'imputato. Anche in questo contesto inquisitorio, volendo inserire un principio del sistema accusatorio occorre che realmente accusa e difesa abbiano uguali mezzi a loro disposizione.

Ma qual è l'imputato che avrà veramente un difensore?

Facciamo ancora una volta il processo degli abbienti, cioè di quelli che si possono consentire il lusso di avere un buon avvocato.

GUALTIERI

Non mi pare dubbio che debba essere attuata la parità tra accusa e difesa, ma negherei che il difensore debba intervenire nelle fasi delle indagini della polizia giudiziaria, la quale non può verbalizzare gli interrogatori.

Io vi chiedo: in quale modo può intervenire il difensore in questa fase? Sono invece d'accordo per la presenza del difensore davanti al pubblico ministero e critico il progetto di riforma in cui si parla solo della presenza davanti al giudice istruttore. A proposito della polizia giudiziaria dobbiamo vedere le cose, mi pare, con prudenza e con cautela. Non possiamo evitare che la polizia giudiziaria intervenga, faccia delle indagini e le riferisca al magistrato. Ciò che conta è evitare il pericolo che si inquini in qualche modo la prova a favore dell'accusa. Quando questo pericolo è eliminato, con la presenza del difensore davanti al pubblico ministero (e non solo davanti al giudice istruttore) allora mi pare che questa attuazione della parità potrebbe ritenersi attuata.

GUIDI

La parità fra accusa e difesa è una esigenza primaria posta dalla nostra Costituzione.

Esigenza attuale in quanto oggi alla difesa è riservata una posizione subalterna.

FRANCESCHELLI

Tutti i problemi fondamentali del processo: presenza e parità della difesa, misura di intervento della polizia nell'inchiesta preliminare, libere garanzie della libertà dell'imputato si risolvono tutti nell'ambito di un autentico sistema accusatorio che è quello cui noi abbiamo accennato. Perchè? *Parità e presenza* della difesa significa *prove raccolte in contraddittorio*, e con *assoluta oralità*, e questo lo puoi fare solo nel corso di una rapida ed unica inchiesta preliminare. *Libertà dell'imputato:* ne darai garanzia solo quando questa libertà dipende non dall'organo inquirente — giudice istruttore — ma dall'organo giudicante.

Polizia: tu la controlli quando ne fai un organo strettamente e gerarchicamente dipendente dal pubblico ministero, cioè dal magistrato. Nell'ambito di un autentico schema di processo accusatorio si risolvono tutti questi fondamentali problemi di libertà e di giustizia nel processo.

TARSITANO

Il mondo giudiziario italiano non ha forse avuto una sufficiente informazione sulle proposte alternative che i comunisti hanno presentato nel corso della battaglia ingaggiata alla Commissione Giustizia per un nuovo e diverso Codice di Procedura Penale; a Guidi vorrei chiedere di illustrare le istanze più significative avanzate dai comunisti ed agli altri un giudizio sugli aspetti decisivi e politicamente rilevanti delle soluzioni prospettate dal Partito Comunista.

GUIDI

Il gruppo comunista ha presentato un vero e proprio contropregetto alternativo.

Deve risultare chiaro che abbiamo proposto una indagine preliminare con la partecipazione del difensore e di un giudice, che non riproduca la istruttoria formale, ma che compia gli atti indispensabili e urgenti ai fini dell'immediato rinvio a giudizio.

Diciamo dunque: il giudice, non la polizia sola, non il Pubblico Ministero solo, e sempre alla presenza del difensore.

Proponiamo quindi che ogni indagine del Pubblico Ministero, relativa al capo di imputazione sia effettuata non direttamente ma attraverso il giudice e con la partecipazione diretta del difensore.

Proponiamo che questa fase debba essere estremamente breve, cioè di pochi giorni, e che solo nel caso di perizie (si pensi a quella di falso) possa durare al massimo 30 giorni e che subito dopo si vada al dibattimento.

In tema di libertà personale abbiamo proposto che sia prevista una tassia di reati per i quali non sia consentito emettere un provvedimento coercitivo della libertà personale, come per i reati punibili con pena inferiore nel massimo a 10 anni e per i reati politici soprattutto soggettivamente, indipendentemente dalla pena...

BATTIMELLI

Che cosa si deve intendere per reato politico? Anche gli attentati dinamitardi dei neofascisti?

GUIDI

No! Noi riteniamo che reati politici siano quelli commessi al fine di concorrere a determinare la politica nazionale. Ad esempio io ritengo che gli studenti nella loro protesta di piazza Cavour, sono stati determinati da motivi politici: quello della riforma universitaria e dell'ordinamento giudiziario.

... Prevediamo poi l'immediata presenza del difensore alla convalida dell'arresto o del fermo e che dell'arrestato sia subito rinviato a giudizio perchè o esistono sufficienti indizi di colpevolezza ed in tal caso il dibattimento è maturo, o non esistono, e allora non si giustifica la limitazione della libertà personale.

Un'altra nostra proposta è stata quella della introduzione della giuria popolare nei processi più gravi e per i reati politici.

Il tema della partecipazione popolare alla giustizia, è un problema politico e costituzionale, non è un problema tecnico.

Non ci può essere democrazia nella Giustizia, se il popolo non vi partecipa.

Senza di esso, non si legittima nemmeno la funzione giudiziaria e non si spiega perchè si amministri giustizia il nome del Popolo.

Proponiamo una soluzione che concilia l'esigenza del verdetto della giuria con la motivazione, attraverso la collaborazione del giudice togato con il giudice popolare. Abbiamo proposto altresì l'azione popolare, cioè l'esercizio del diritto che ha il cittadino di fronte alla carenza di iniziativa del Pubblico Ministero (si pensi ai casi di grossi personaggi incriminati) di promuovere l'azione popolare, in sua vece, con le cautele che abbiamo previste.

Un'altra proposta che si collega alla esigenza della libertà della prova, dei diritti della difesa, è quella di disciplinare, in senso democratico, il segreto di Stato.

GATTI

Oggi non solo l'etichetta del « segreto di Stato » appartiene al potere esecutivo. C'è di più: non si sa neppure chi legittimamente possieda, nell'esecutivo, la facoltà di applicarla.

GUIDI

Certo è così.

GATTI

Voglio dire che questa facoltà viene di fatto esercitata non solo dai capi delle gerarchie amministrative ma da qualsiasi funzionario che lo ritenga opportuno.

BATTIMELLI

Con la conseguenza che la legittima ansia popolare a che sia resa giustizia, in ogni caso può essere frustrata da decisioni incontrollate ed incontrollabili del potere esecutivo.

GUIDI

L'art. 352 del Codice Penale, infatti, che tanto ha fatto discutere in un recente processo, a proposito degli omissis, è una dimostrazione del sistema inquisitorio, a che cosa esso possa servire, se non a dimostrare che siamo ancora al regime del segreto del re, per cui è segreto tutto ciò che piace al potere, anche se è contro la Costituzione e lo Stato Repubblicano.

FRANCESCHELLI

Io debbo dire una cosa assai chiara e cioè questa: ho apprezzato il dibattito come l'ha condotto il gruppo comunista alla Camera; è stata una bella battaglia; battaglia terminata con un rotondo voto contrario che il progetto perfettamente merita. Però ho un motivo di profondo dissenso sulla linea fondamentale di impostazione quale risulta dall'intervento che ha fatto Guidi: lui ha una profonda diffidenza verso il Pubblico Ministero così come è organizzato attualmente, e ritiene che il P.M. è un organismo stretto a monte dal ministro e a valle dalla polizia e che quindi non gli dà nessuna garanzia di indipendenza e libertà di giudizio; per conseguenza, si rifiuta di dargli un posto importante nel processo e mantiene in vita il giudice istruttore. Ora noi ci dobbiamo decidere, altrimenti parliamo tanto del processo accusatorio e finiamo invece nella stessa doppiezza che è propria del progetto che stiamo criticando. Se vogliamo il processo accusatorio dobbiamo stabilire che esiste una sola inchiesta preliminare e che questa inchiesta la deve condurre non il giudice istruttore, ma il Pubblico Ministero servendosi della polizia giudiziaria, e dobbiamo stabilire che nel corso di questa inchiesta preliminare tutti i provvedimenti sulla libertà personale sono rimessi non all'organo inquirente (Pubblico Ministero) ma all'organo giudicante, cioè a un magistrato del tutto separato e indipendente, dal Pubblico Ministero al giudice insomma.

GUIDI

Tu pensi al Pubblico Ministero del diritto anglo-sassone, che è diverso dal nostro.

FRANCESCHELLI

Voglio sapere se i comunisti accettano questo principio: una sola inchiesta preliminare condotta dal Pubblico Ministero, riservando al giudice i provvedimenti sulla libertà personale.

GUIDI

Rispondo: con un ordinamento giudiziario diverso potrebbe essere possibile. Non con questo ordinamento giudiziario che prevede ancora all'articolo 69, sia pure corretto, che « il Pubblico Ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce », per cui è possibile al Ministro mandare circolari e istruzioni, come è avvenuto recentemente.

Ci battiamo per l'urgente modifica dell'ordinamento giudiziario, ma non possiamo scambiare un giusto obiettivo da conquistare con la realtà.

FRANCESCHELLI

Contesto che il Pubblico Ministero oggi, in base al nostro ordinamento sia subalterno del potere esecutivo. Oggi, come oggi, è vero che esiste sulla carta ancora la legge del '46: ma la Costituzione e l'istituzione del Consiglio Superiore hanno modificato quella norma. Il ministro ha poteri di vigilanza non solo sul Pubblico Ministero ma su tutti i magistrati ai soli fini dei compiti che gli affida la Costituzione: cioè organizzazione dei servizi e potestà di iniziare i procedimenti disciplinari contro magistrati. Questo è il punto. Rispetto a questi due compiti costituzionali il ministro della giustizia non ha poteri sul pubblico ministero diversi da quelli che possa avere nei confronti degli altri magistrati. Oggi come oggi, d'altra parte, il pubblico ministero ha ampie garanzie di indipendenza verso l'esecutivo, realizzato dalla legge sul Consiglio Superiore e dalle leggi sullo stato giuridico: (promozioni, questioni disciplinari, ecc.) talchè il magistrato del pubblico ministero non ha assolutamente nulla nè da temere nè da sperare dal ministro della Giustizia.

Queste cose bisogna dirle chiaramente.

Per quanto riguarda i collegamenti « a valle » che sono forse i più pericolosi, cioè il fatto che il pubblico ministero oggi non dispone in via esclusiva dalla polizia giudiziaria ma è necessariamente e in vari modi condizionato dall'operato della polizia giudiziaria, ebbene qui ci vuole la riforma, e questa riforma come ho già detto deve precedere la stessa riforma del Codice di Procedura penale nel senso che si deve istituire un corpo di polizia giudiziaria alle dipendenze esclusive del pubblico ministero.

GUALTIERI

Con la relazione di minoranza sono d'accordo su varie cose.

Anzitutto condivido pienamente quello che è stato detto per quanto riguarda la parte offesa e la parte civile. Io sono per l'allargamento dei poteri della parte civile.

Mi pare che questa veramente sia una battaglia democratica.

Il processo penale è anche materiato dal dolore privato. Non è vero che il protagonista del processo è solo l'imputato. Anche la vittima è protagonista del processo.

Non condivido invece (e mi pare che qui si annida un equivoco) la questione relativa alla prova giudiziaria.

Nel linguaggio giudiziario si parla di prova giudiziaria, ma nel processo penale in realtà esiste solo il principio del libero convincimento.

Certo, però non si tratta di abolire la prova giudiziaria. Il giudice può utilizzare qualsiasi elemento logico.

E' inesatto che si possa parlare di prova indiziaria come prova che porta alla probabilità. Tutte le prove devono portare alla certezza della colpevolezza dell'imputato.

Quindi non si tratta di abolire nè la prova indiziaria nè nessun'altra prova. Si tratta di invitare il giudice ad osservare fino allo scrupolo l'obbligo della motivazione che costituisce l'unico limite valido al principio del libero convincimento.

Sulla questione relativa al segreto di Stato sento anch'io l'esigenza di una più attenta ed approfondita regolamentazione.

Sulla riforma delle Sezioni Unite sono d'accordo.

Quello della giuria popolare è un argomento interessantissimo. Il mio orientamento personale è contrario salvo che non lo si affronti e non lo si risolva nell'ambito di un problema ancora più vasto e cioè quello della magistratura elettiva.

BATTIMELLI

Tutti i problemi successivi sollevati dalla opposizione in seno alla Commissione sono legati strettamente alla scelta di fondo che non è stata assolutamente fatta. Abbiamo l'ennesimo pateracchio all'italiana. Comunque, per quanto riguarda la Cassazione, è necessaria una riforma della sua strutturazione e dei suoi compiti: per la prima, ritengo che la rotazione dei giudici in Cassazione sia il mezzo più idoneo per evitare il pericolo di una cristallizzazione della giurisprudenza; per i secondi, il giudizio in Cassazione dovrebbe essere rigorosamente limitato a quello di legittimità, con esclusione di qualsiasi riesame del merito. Nessuna obiezione ai rilievi mossi dalla minoranza sul problema delle Sezioni Unite.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, mi pare che siamo tutti d'accordo. E' evidente, non si può consentire che taluno si possa sottrarre al rigore della legge penale sotto il pretesto del segreto di Stato, quando non c'è nessuna motivazione sulla segretezza reale, effettiva, obiettiva di quello che la magistratura dovrebbe inquisire.

Per quanto riguarda le giurie popolari la partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia è un dettato della Carta Costituzionale. Ma qui ritorniamo al problema dell'ordinamento giudiziario; non si può inserire in un codice di procedura penale una giuria popolare senza ristrutturare l'ordine giudiziario.

Concludendo, approvo le obiezioni e le richieste fatte dall'opposizione, ma l'obiezione di fondo è questa: che anche con le modifiche introdotte o sollecitate o auspicate dall'opposizione rimane il fatto che se passa questo codice di procedura penale non ci vengano per carità a parlare di codice nuovo.

GATTI

Mi pare che — se pure attraverso considerazioni diverse — siamo infine tutti pervenuti alla medesima conclusione: il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale contiene un difetto, un vizio di fondo, consistente nel fatto che non è stata compiuta una scelta sicura tra il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio. Di qui tutti gli errori e gli inconvenienti che abbiamo verificati. Ma, secondo me, non basta la diagnosi, bisogna fare qualche cosa di più: alla verifica critica deve conseguire un atto di volontà, cioè bisogna ottenere che il sistema accusatorio sia adottato integralmente, con coerenza ai principi enunciati e con il necessario coraggio. Detto questo, io vorrei esprimere la mia opinione su due punti, indicati nella relazione dell'on. Guidi, che mi sembrano di particolare importanza. Dopo una riflessione e una verifica di carattere pratico svolta per molti anni, credo che in Corte d'Assise debba essere ripristinata la giuria popolare.

Non soltanto è risultato che gli inconvenienti di questo sistema sono nettamente inferiori a quelli dell'attuale ordinamento, ma è emersa con sempre maggiore chiarezza la necessità che taluni fatti, la cui natura colpisce profondamente la coscienza popolare, siano direttamente giudicati dal popolo. Non a caso la Costituzione prevede, all'art. 102, la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; e non vedo dove questo principio possa attuarsi meglio che nella Corte di Assise. Vi faccio poi notare che il processo accusatorio e la giuria popolare vanno di pari passo: dove si attua il primo sussiste la seconda. Poi mi pare assai importante e assai attuale un altro problema: quello della disciplina del segreto di Stato.

Mi preoccupa la illimitata discrezionalità che governa questa materia e che può essere fonte di ogni arbitrio. Il problema va risolto attraverso due strumenti: innanzi tutto con quello della identificazione oggettiva, individuando cioè specificamente in via preventiva i possibili oggetti del segreto di Stato. Su questo punto siamo oggi completamente fuori strada, poichè in materia si applica una legge del 1941, che fu emanata in periodo bellico e che aveva una funzionalità completamente diversa dalle esigenze proprie dell'ordinamento normale. Su questo argomento debbo poi aggiungere un'ultima considerazione: importante che sia il segreto di Stato, i principi dell'ordinamento democratico, che lo individuo massimamente nelle garanzie di libertà dei cittadini, impongono che esso ceda il passo di fronte al diritto di difesa.

a cura di PAOLO GAMBESCIA